

Area: Dirigenza	Materia: Contrattazione Collettiva Decentrata Integrativa	Data: 20/11/2009
<p>ACCORDO RELATIVO AI CRITERI E MODALITÀ PER LA RIPARTIZIONE DEI FONDI DI INCENTIVAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 92, COMMI 5 E 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163 ATTUATIVO DELL'ARTICOLO 52 DELLA LEGGE REGIONALE 13 LUGLIO 2007, N.38.</p>		

L'Amministrazione della Regione Toscana rappresentata da:

Il Presidente Giancarlo Galardi firmato

e le **rappresentanze sindacali** composte da:

per la R.S.A. Regione Toscana

Massimo Rolle firmato

Giovanni Piscolla firmato

Gianluca Pelacani firmato

Sergio Bonanni firmato

per le Organizzazioni Sindacali Regionali di categoria:

CGIL – F.P.

CISL – F.P.S.

UIL – F.P.L. FIRMATO

CSA

DIRER FIRMATO

Le parti, riunite in data 20 novembre 2009, concordano la sottoscrizione del seguente accordo.

Accordo relativo ai Criteri e modalità per la ripartizione dei fondi di incentivazione di cui all'articolo 92, commi 5 e 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 in attuazione dell'articolo 52 della legge regionale 13 luglio 2007, n.38

In attuazione dell'articolo 52 della legge regionale 13 luglio 2007, n.38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro) di seguito si esplicitano i criteri e le modalità per la ripartizione dei fondi di incentivazione di cui all'articolo 92, commi 5 e 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) che saranno assunti in apposito regolamento.

Attività di pianificazione regionale: determinazione, ripartizione ed erogazione del fondo

Costituiscono attività di pianificazione regionale per le quali si procede alla erogazione dell'incentivo quelle relative:

- a) alla redazione della parte pianificatoria del piano regionale di indirizzo territoriale (PIT) di cui all'articolo 9, comma 2, lett. a) della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);
- b) alla redazione di varianti alla parte pianificatoria del PIT, ivi compresi i casi in cui tali varianti sono contenute in piani e programmi regionali di settore che si configurano quali atti di governo del territorio di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a) della l.r. 1/2005, ovvero di varianti elaborate in conseguenza di previsioni contenute in piani e programmi regionali e in accordi di pianificazione;
- c) alla redazione della parte pianificatoria di piani e programmi regionali, nei casi in cui gli stessi determinano una variazione diretta oppure un obbligo di adeguamento di strumenti di pianificazione territoriale di competenza di enti diversi dalla Regione.

La parte pianificatoria del PIT comprende tutti gli elaborati che la costituiscono con l'esclusione di quelli che fanno parte del quadro conoscitivo.

Il fondo di incentivazione è calcolato nella misura del 30 per cento della tariffa professionale minima prevista per l'attività di redazione degli atti di pianificazione.

La quota del fondo di incentivazione è ripartita tra gli appartenenti al gruppo tecnico nel rispetto delle percentuali di seguito indicate:

- a) dal 4 al 10 per cento al tecnico laureato in possesso della relativa abilitazione, o degli eventuali requisiti previsti in alternativa alla stessa dalla normativa vigente, che sottoscrive l'atto di pianificazione ed assume il coordinamento delle gruppo tecnico. Tale percentuale si somma a quella eventualmente dovuta per l'attività di redazione di cui alle lett. b) e c);
- b) dal 40 al 100 per cento ai tecnici laureati, in possesso delle necessarie competenze professionali per lo svolgimento dell'incarico, che abbiano contribuito alla redazione dell'atto;
- c) dal 20 al 50 per cento ai tecnici non laureati, in possesso delle necessarie competenze professionali per lo svolgimento dell'incarico, che abbiano contribuito alla redazione dell'atto;
- d) dal 5 al 15 per cento agli altri membri del gruppo tecnico.

Il fondo di incentivazione è ripartito esclusivamente tra i membri del gruppo tecnico che abbiano effettivamente partecipato alla redazione dell'atto in relazione ed in proporzione alla parte di pianificazione sviluppata e curata direttamente dagli stessi.

Il regolamento disciplina le condizioni alle quali comuni e comunità montane possono avvalersi degli uffici regionali. I dipendenti regionali incaricati nell'ambito del rapporto di avvalimento sono individuati secondo il criterio della competenza professionale, della rotazione degli affidamenti e della progressiva graduazione degli incarichi.

Nei casi di attività di pianificazione svolta nell'ambito del rapporto di avvalimento il 90% della somma del fondo di incentivazione è assegnato al personale regionale secondo i criteri sopra esplicitati; il 10 per cento residuo confluisce nei relativi fondi del salario accessorio del personale delle categorie e dell'area dirigenziale.

L'incentivo di cui al presente regolamento è riconosciuto ai dipendenti regionali che hanno partecipato alla redazione del PIT vigente, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 72 del 24 luglio 2007. E' riconosciuto inoltre ai dipendenti regionali che hanno partecipato alla

redazione dei piani stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini di rilievo regionale Toscana Nord, Ombrone e Toscana Costa, approvati con deliberazioni del Consiglio regionale n. 11, n. 12 e n. 13 del 25 gennaio 2005 e del bacino del fiume Fiora approvato con deliberazione di Consiglio regionale n. 67 del 5 luglio 2006.

Con atto del Direttore generale della Direzione politiche territoriali e ambientali è effettuata una ricognizione del personale coinvolto nella redazione degli atti di cui al precedente capoverso e sono ripartite le quote del fondo secondo i criteri di cui al presente regolamento.

Progettazione: determinazione, ripartizione ed erogazione del fondo

Le risorse da destinare al fondo sono calcolate sommando gli importi determinati secondo i criteri definiti ai commi 2 e 3, dove "N" esprime il valore percentuale massimo consentito dalle disposizioni nazionali vigenti alla data di costituzione del gruppo di lavoro e applicato all'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro.

In ragione della diversa complessità delle opere, all'importo posto a base di gara è applicata l'aliquota percentuale come di seguito indicata:

- a) $0,5 \times N$ per cento per i progetti riguardanti nuove opere, ristrutturazioni, restauri e risanamento conservativo;
- b) $0,375 \times N$ per cento per i progetti di manutenzione straordinaria;
- c) $0,25 \times N$ per cento per i progetti di manutenzione ordinaria.

In ragione dell'entità del costo dell'opera, all'importo posto a base di gara è applicata l'aliquota percentuale come di seguito indicata:

- a) $0,5 \times N$ per cento fino a euro 2.000.000,00;
- b) $0,375 \times N$ per cento sull'importo eccedente euro 2.000.000,00 fino a euro 3.000.000,00;
- c) $0,25 \times N$ per cento sull'importo eccedente euro 3.000.000,00 fino a euro 4.000.000,00;
- d) $0,125 \times N$ per cento sull'importo eccedente euro 4.000.000,00 fino a euro 5.000.000,00;
- e) $0,05 \times N$ per cento sull'importo eccedente euro 5.000.000,00 fino a euro 6.000.000,00;
- f) 0,00 per cento sull'importo eccedente euro 6.000.000,00.

Nei casi in cui il progetto è costituito da più sottoprogetti specialistici, oppure la progettazione è effettuata per stralci funzionali, il fondo è calcolato tenendo conto dell'importo complessivo dell'opera o del lavoro.

In considerazione della particolare complessità e rilevanza economica, nei casi di project financing la somma da destinare al fondo di incentivazione è calcolata applicando la percentuale N all'intero costo dell'opera ed è assegnata secondo i criteri di seguito esplicitati.

Con il nuovo regolamento cambia la misura di assegnazione del fondo di incentivazione dei tre livelli di progettazione, in particolare il fondo di incentivazione è assegnato tra i livelli di progettazione nella seguente misura:

- a. 20 per cento per il progetto preliminare;
- b. 20 per cento per il progetto definitivo;
- c. 18 per cento per il progetto esecutivo.

Restano invariate rispetto al vigente regolamento le misure di assegnazione del fondo incentivante in relazione all'attività di direzione dei lavori e collaudo.

Le quote del fondo sono erogate per ogni livello di progettazione che abbia superato la verifica tecnica, anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o del lavoro.

La misura del fondo è integrata nel caso di ammissione di varianti ai lavori o alle opere, fatta eccezione per le varianti che si rendano necessarie a causa di errori od omissioni del gruppo tecnico.

Le percentuali per la ripartizione del fondo di incentivazione in funzione delle attività svolte restano sostanzialmente inalterate rispetto al vigente regolamento, in particolare sarà riconosciuto:

- a. 4 per cento al responsabile del procedimento anche in qualità di responsabile dei lavori;
- b. 32 per cento ai tecnici che, in possesso delle necessarie competenze professionali per lo svolgimento dell'incarico, assumono la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati ed al coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;
- c. 16 per cento ai collaboratori per la progettazione che, in possesso delle necessarie competenze professionali per lo svolgimento dell'incarico, redigono gli elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto, su disposizione dei tecnici di cui alla lettera b), e che firmandoli assumono responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni ed ogni altro dato o grafico ivi contenuto;
- d. 22 per cento ai tecnici che, in possesso delle necessarie competenze professionali per lo svolgimento dell'incarico, assumono la responsabilità della direzione dei lavori e del coordinamento per la sicurezza nella fase di esecuzione;

- e. 10 per cento ai tecnici dell'ufficio di direzione dei lavori che, in possesso delle necessarie competenze professionali per lo svolgimento dell'incarico, svolgono le attività di direttori operativi, di ispettori di cantiere e che redigono gli atti corrispondenti, compresi quelli di contabilità dei lavori;
- f. 10 per cento ai tecnici che, in possesso delle necessarie competenze professionali per lo svolgimento dell'incarico, si assumono la responsabilità del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione;
- g. 6 per cento agli altri componenti del gruppo tecnico, anche amministrativi, che hanno contribuito alla redazione del progetto ed alla direzione dei lavori.

Il nuovo regolamento prevede, come il precedente, che ad ogni componente del gruppo tecnico possano essere attribuite più quote percentuali in relazione alle attività svolte.

Le quote del fondo di incentivazione corrispondenti a prestazioni che sono affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione regionale costituiscono economie.

Le amministrazioni e gli enti pubblici, per la progettazione di opere e lavori pubblici e per le attività tecnico-amministrative connesse, possono avvalersi della collaborazione degli uffici regionali competenti con le modalità di cui all'art. 44 della l.r. 38/2007. Il personale incaricato è individuato secondo gli stessi criteri previsti per la progettazione interna. Il 90 per cento del fondo incentivante, calcolato secondo il criterio previsto per la progettazione interna, è erogato secondo i criteri sopra esplicitati; il residuo 10 per cento confluisce nei relativi fondi del salario accessorio del personale delle categorie e dell'area dirigenziale.

L'incentivo alla progettazione è riconosciuto anche al personale che ha prestato le attività di cui ai punti precedenti nell'ambito delle procedure di project financing in corso alla data della entrata in vigore del nuovo regolamento. Il Direttore generale della Direzione Politiche territoriali e ambientali individua con proprio atto il suddetto personale al quale saranno ripartite le quote del fondo secondo i criteri sopra esplicitati.

Modalità di erogazione dei fondi di incentivazione

Le quote del fondo sono ripartite e liquidate dal dirigente che ha provveduto alla costituzione del gruppo su proposta del coordinatore del gruppo.

Nel caso della progettazione la ripartizione può essere effettuata anche in modo frazionato rispetto alle diverse fasi di esecuzione dell'opera o del lavoro. Ciascuna attività di progettazione è soggetta alla verifica prevista dalla normativa vigente.

Nel caso della pianificazione le somme relative al fondo di incentivazione sono erogate successivamente all'adozione dell'atto di pianificazione da parte degli organi competenti, fermo restando l'obbligo dei componenti il gruppo tecnico di provvedere, senza ulteriori compensi da imputare al fondo, alle attività eventualmente necessarie per la definitiva approvazione del medesimo atto.

La ripartizione del fondo tra i membri del gruppo tecnico è effettuata sulla base degli effettivi apporti individuali del personale.

Il dirigente competente alla liquidazione degli importi del fondo di incentivazione comunica i relativi pagamenti al personale del gruppo tecnico e trasmette i relativi atti alla Direzione generale Organizzazione e sistema informativo per gli adempimenti di competenza.

Gli importi liquidati transitano, secondo quanto stabilito al punto 11 dell'accordo "integrazione e modifica del CCDI sottoscritto in data 13.3.2000: piattaforma 2001 e biennio 2000/2001", *nella quota variabile delle risorse decentrate del fondo* di cui all'articolo 31 CCNL 22/01/2004 ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera k) del CCNL 01/04/1999.

Individuazione e costituzione dei gruppi tecnici per la progettazione e la pianificazione

Per quanto riguarda l'individuazione dei gruppi tecnici per la redazione degli atti di pianificazione e per la progettazione si riprendono i criteri già previsti dal vigente regolamento (recante norme per la ripartizione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 18 della L. n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni).

In particolare i gruppi tecnici sono costituiti da dipendenti regionali individuati, fatto salvo quanto previsto in materia di collaudo dall'art. 120 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE" e dal regolamento regionale di attuazione della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro", secondo il criterio della competenza professionale, della rotazione degli affidamenti e della progressiva graduazione dell'entità degli incarichi, con finalità di sviluppo di adeguate capacità ed esperienze professionali in tutto il personale tecnico. Inoltre il conferimento degli incarichi a tutto il personale sia con rapporto di lavoro a tempo pieno sia con rapporto di lavoro a tempo parziale avviene, fermo

restando quanto previsto dall'art. 90 comma 4 del D.Lgs. 163/2006 per i dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale, previa verifica da parte del dirigente che propone la costituzione del gruppo tecnico, sentito il direttore generale di assegnazione del dipendente, della inesistenza di incompatibilità con l'eventuale svolgimento di attività extraimpiego autorizzate dall'amministrazione, ai sensi dell'art. 33 della legge regionale 08 gennaio 2009, n. 1 Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale o ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1347 del 21/10/1996.

Al fine di verificare il rispetto dei criteri e dei limiti al conferimento degli incarichi ai dipendenti, i direttori generali effettuano annualmente un monitoraggio degli incarichi conferiti al personale della propria direzione generale.

Nel procedimento di costituzione del gruppo tecnico il nuovo regolamento attribuisce un ruolo più incisivo al direttore generale. Infatti è previsto che i dirigenti propongano al direttore generale la costituzione dei gruppi tecnici sia per la progettazione di un'opera sia per la redazione degli atti di pianificazione. Il Direttore generale, verificata la coerenza delle suddette proposte con la programmazione regionale e con le risorse finanziarie disponibili, individua con appositi decreti gli atti di pianificazione e le opere per cui i dirigenti sono autorizzati a procedere, nell'anno in corso, alla costituzione dei gruppi di lavoro.

Tali atti dovranno essere trasmessi alla Direzione generale competente in materia di organizzazione e personale entro il 30 aprile di ogni anno.

Compensi per attività di progettazione e pianificazione – condizioni di ammissibilità

I compensi percepiti dai singoli dipendenti in attuazione del presente regolamento non possono superare, per ciascun anno solare, il tetto del 30 per cento del trattamento economico complessivo annuo in godimento del dipendente, comprensivo della retribuzione di risultato o dei compensi di produttività percepiti l'anno precedente.

I compensi corrisposti ai sensi del nuovo regolamento, in conformità a quanto previsto dall'articolo 92, commi 5 e 6 del D. Lgs. n. 163/2006, sono da considerarsi al lordo di tutti gli oneri accessori.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Incentivi per le attività di progettazione concluse o in corso

Gli incentivi alla progettazione dovuti in relazione ad attività anche singole di progettazione concluse al 31 dicembre 2008 restano disciplinati dalla normativa vigente al momento della costituzione del gruppo tecnico di progettazione effettuato ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 989 del 23 settembre 2002 applicando la percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, della stessa deliberazione.

Nel caso di attività di progettazione in corso alla data del 31 dicembre 2008 e concluse successivamente a tale data, gli incentivi sono determinati ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 989 del 23 settembre 2002 applicando la percentuale di cui all'articolo 61, comma 7 bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria).

Le attività di progettazione affidate successivamente al 31 dicembre 2008 restano disciplinate dalla deliberazione della Giunta regionale n. 989 del 23 settembre 2002, applicando la percentuale di cui all'articolo 61, comma 7 bis, del d.l.112/2008, convertito con modificazioni dalla l.133/2008.

Criteri per l'assegnazione del fondo per livello di progettazione nei casi di progetti già avviati

Nel caso di incarichi di progettazione definitiva ed esecutiva affidati successivamente all'entrata in vigore del regolamento la cui progettazione preliminare sia stata affidata sotto la vigenza della deliberazione della Giunta regionale n. 989 del 23 settembre 2002, le quote del fondo da assegnare tra i livelli di progettazione di cui all'articolo 11, comma 1, lettere b) e c) sono così determinate:

- a) 20 per cento per la progettazione definitiva;
- b) 13 per cento per la progettazione esecutiva.

Nel caso di incarico di progettazione esecutiva affidato successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, la cui progettazione preliminare e definitiva sia stata affidata sotto la vigenza della deliberazione della Giunta regionale n. 989 del 23 settembre 2002, la quota del fondo da assegnare al livello di progettazione esecutiva è determinata nella misura dell'8 per cento.

Attività di pianificazione in corso alla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2010

E' prevista l'erogazione degli incentivi alla pianificazione di cui all'articolo 52 comma 1 lettera a) della l.r.38/2007 a favore del personale dipendente della Regione che ha partecipato alla redazione di varianti alla parte pianificatoria del PIT, la cui elaborazione o approvazione sia in corso alla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2010.